

Ricorso proposto l'11 giugno 2014 — Wine in Black GmbH/UAMI — Quinta do Noval — Vinhos (Wine in Black)

(Causa T-420/14)

(2014/C 303/41)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Wine in Black GmbH (Berlino, Germania) (rappresentanti: A. Bauer e V. Ahmann, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Quinta do Noval — Vinhos, SA (Pinhão, Portogallo)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare integralmente la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 6 marzo 2014, procedimento R 1601/2013-1;
- condannare il convenuto e la controinteressata alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «Wine in Black» per prodotti e servizi delle classi 33, 35 e 42 — domanda di marchio comunitario n. 10 949 071

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la Quinta Noval — Vinhos, SA

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo «NOVAL BLACK» per prodotti della classe 33

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009

Ricorso proposto l'11 giugno 2014 — Viscas/Commissione

(Causa T-422/14)

(2014/C 303/42)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Viscas Corporation (Tokyo, Giappone) (rappresentante: avv. J.-F. Bellis)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata, nella parte in cui riscontra una violazione nel periodo dal 1° ottobre 2001 al 28 gennaio 2009;

- annullare o ridurre l'importo dell'ammenda inflitta; e
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento parziale della decisione della Commissione C(2014) 2139 final, del 2 aprile 2014, caso AT.39610 — Cavi elettrici.

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce otto motivi.

1. Con il primo e con il secondo motivo essa sostiene che la Commissione ha commesso un errore nel concludere che la ricorrente ha preso parte alla violazione nel periodo dal 1° ottobre 2001 al 28 gennaio 2009.
2. Con il terzo e con il quarto motivo essa sostiene che l'applicazione da parte della Commissione del punto 18 degli Orientamenti per il calcolo delle ammende ⁽¹⁾ viola i principi di proporzionalità e di pari tutela, in quanto i) avvantaggia in maniera sproporzionata i produttori europei di cavi elettrici e ii) non riconosce significative differenze tra i diversi produttori per quanto riguarda la gravità dell'infrazione.
3. Con il quinto motivo essa sostiene che la Commissione ha commesso un errore nell'attribuire alla ricorrente, ai fini del calcolo dell'ammenda da infliggere, vendite realizzate dai suoi azionisti.
4. Con il sesto motivo essa sostiene che la Commissione ha erroneamente aumentato la proporzione del valore delle vendite da considerare basate sulla quota di mercato combinata delle parti.
5. Con il settimo motivo essa sostiene che la Commissione ha commesso un errore non applicando una riduzione per circostanze attenuanti.
6. Con l'ottavo motivo la ricorrente invita la Corte a far uso della sua competenza giurisdizionale estesa al merito riducendo l'ammenda in misura significativa.

⁽¹⁾ Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006 C 210, pag. 2).

Ricorso proposto l'11 giugno 2014 — ClientEarth/Commissione

(Causa T-424/14)

(2014/C 303/43)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ClientEarth (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: O. Brouwer, F. Heringa e J. Wolfhagen, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della convenuta di negarle l'accesso ai documenti richiesti in applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, comunicata alla ricorrente il 3 aprile 2014 con una lettera avente il riferimento SG.B.4/LR/rc — sg.dsg2.b.4(2014) 1028887;